

Informativa Studio Fantinello Carlo

N. 18 del 20.12.2021

L'aggiornamento delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali

Gentile Cliente,

la Conferenza delle Regioni ha pubblicato in data 02 dicembre 2021 l'aggiornamento delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali durante l'emergenza COVID-19.

Vediamo nel dettaglio le modifiche che sono intervenute.

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Premessa

La Conferenza delle Regioni, in data 02 dicembre 2021, ha aggiornato le **Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali**, a seguito di ulteriori indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Le nuove linee guida aggiornano e sostituiscono il precedente documento adottato con l'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, così come previsto all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il documento, fin dalla prima pubblicazione, ha sempre avuto come obiettivo quello di garantire la ripresa e la continuità delle attività economiche e ricreative in relazione all'emergenza COVID-19.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni evidenzia come con il documento siano state definite meglio le **regole di prevenzione** in relazione all'obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività, introducendo anche precise informazioni in relazione alle ultime

normative in materia di green pass. Inoltre, è stata meglio definita la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi.

I settori trattati nelle Linee Guida sono i seguenti:

- ✓ Ristorazione e cerimonie;
- ✓ Attività turistiche e ricettive;
- ✓ Cinema e spettacoli dal vivo;
- ✓ Piscine termali e centri benessere;
- ✓ Servizi alla persona;
- ✓ Commercio;
- ✓ Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- ✓ Parchi tematici e di divertimento;
- ✓ Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- ✓ Convegni e congressi;
- ✓ Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ Sagre e fiere locali;
- ✓ Corsi di formazione;
- ✓ Sale da ballo e discoteche.

Il recepimento di tali Linee guida assume carattere di urgenza, soprattutto in vista delle prossime festività Natalizie; per questo motivo vogliamo soffermarci sulle indicazioni che possono essere utili, nei giorni di festa, per favorire la sicurezza in modo particolare nelle **attività ricreative e turistiche**.

Le indicazioni generali

In continuità con le precedenti versioni, anche le nuove Linee Guida hanno mantenuto l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione; gli indirizzi operativi sono poi stati integrati con alcuni **nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19** e l'introduzione progressiva della Certificazione Verde.

In particolare, sono state messe in evidenza le misure di prevenzione sicuramente efficaci, a fronte di quelle che non aggiungono elementi di maggiore sicurezza, nonostante siano ampiamente adottate.

Complessivamente, il documento sta ad indicare le regole di carattere generale necessarie per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e *contact tracing*.



Viene infatti specificato che, nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa comunque contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 **non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto** della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina in ambienti chiusi. In merito poi all'utilizzo delle certificazioni verdi, viene sottolineata la necessità di tener conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 per l'accesso alle attività economiche e ricreative.

Attività turistiche e ricettive

Come anticipato in precedenza, vogliamo soffermarci sulle nuove disposizioni relative alle attività turistiche e ricettive, in vista delle prossime festività.

Riguardo alle **attività ricettive** il documento riporta indicazioni per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all'aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù. Indicazioni che vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Si riportano alcune indicazioni di carattere generale valide per **tutte le strutture ricettive**. Allo stato attuale, l'accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (base o rafforzata).

Di seguito le **indicazioni generali**:

1	Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione , comprensibile anche per clienti di altre nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
2	Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
3	Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il



	pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
4	La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
5	Mantenere l' elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
6	L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
7	Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici).
8	È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani .
9	Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
10	L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
11	Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
12	Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni (...).

Gli impianti di risalita

In riferimento agli impianti di risalita, le indicazioni si applicano agli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.



INFORMA - Allo stato attuale, l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. L'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso agli impianti (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento).

I gestori degli impianti di risalita per i quali l'accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno informare gli utenti, attraverso apposita segnaletica, dell'esistenza **dell'obbligo** della certificazione verde. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio possano essere acquistati anche online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo del possesso della certificazione verde può essere svolto anche **a campione**.

Di seguito le **indicazioni generali**:

1	In zona arancione e in zona rossa , qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita secondo la normativa vigente, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tezzo massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
2	Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione , compreso l'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altre nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di

	responsabilità dell'utente stesso.
3	Garantire la periodica pulizia degli ambienti , con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
4	Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone.

Link utili

Documento integrale "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali":

- ↘ <http://www.regioni.it/newsletter/n-4195/del-02-12-2021/fedriga-aggiornate-le-linee-guida-per-riapertura-attivit -economiche-e-sociali-ora-attendiamo-ordinanza-del-ministro-23494/>

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FANTINELLO CARLO